

D.D.S. n.

52/2016

N°

di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO

C.F. 80012000826

Il Dirigente Capo del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge ed il regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

VISTI gli articoli 98 e 99 del T.U. delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche, approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii. nonché il regolamento 14/08/1920, n. 1285;

VISTO l'art. 19, comma 6 bis, della L.R. del 27/04/1999, n. 10 come integrato dall' art. 11 della L.R. 15/05/2013, n. 9;

VISTA l'istanza del 26/11/2014 della Società TOTO S.p.A. COSTRUZIONI

GENERALI, P.IVA, Codice Fiscale 02208250692, e iscrizione alla CCIAA di

Chieti Registro delle imprese n. CH 160647 assunta al protocollo di questo

Ufficio al n° 22796 del 01/04/2015, intesa ad ottenere il rilascio della concessione

per l'occupazione di area del demanio fluviale per la realizzazione di guadi temporanei dei torrenti " Carbone " e "Mazzatore "(iscritti nell'elenco delle acque

pubbliche della Provincia di Palermo [Suppl. G.U.R.I. n. 63 del 17/03/1955] al n.

31 e successivamente trasferito alla Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970,

n.1503), per la realizzazione della viabilità di accesso alle aree di cantiere , in territorio del Comune di Cefalù, con alcuni tombamenti ,realizzati con impiego di tubi in lamiera ondulata zincata a piastre imbullonate di tipo ARMCO, di varia dimensione,da mettere in opera nei torrenti " Carbone " e "Mazzatore " ;

VISTO il N.O. idraulico n° 37413 del 29/05/2015 rilasciato da questo Ufficio del Genio Civile di Palermo che autorizza,con prescrizioni, le opere di cantiere tombamento temporaneo dei torrenti " Carbone " e "Mazzatore " nel comune di Cefalù e le relative opere di protezione e salvaguardia;

VISTA la planimetria catastale ove si evince che le opere di cantiere ed attraversamento temporaneo interessano l'area demaniale individuata alle particelle 109,146,150,151,152 al foglio di mappa n. 20 e particelle 78 e 79 foglio di mappa 33 del catasto terreni di Cefalù;

VISTA la quietanza di pagamento di € 208,95 (euro duecentotto/95) garanzia del pagamento dei canoni di cui all'art. 2 (**cauzione**) che il concessionario ha già costituito tramite versamento con bollettino postale del 10/11/2015 (VCYL 0058),al competente Cassiere Regione Siciliana (**CCP 00302901 ,capitolo 2622, capo 22**);

VISTA la quietanza di pagamento di € 208,95 (euro duecentotto/95), effettuato in data 10/11/2015 ,del canone annuo per il 2015, tramite versamento con bollettino postale (VCYL 0059), al competente Cassiere Regione Siciliana (**CCP 00302901 ,capitolo 2622, capo 22**);

VISTO il P.A.I. n.094 del 2005 da cui risulta che le opere di cui trattasi non insistono in aree a pericolosità geomorfologica e/o idraulica;

VISTI gli elaborati grafici, la relazione tecnica e la documentazione fotografica ove vengono descritti dettagliatamente i manufatti di attraversamento previsti;

VISTA La certificazione antimafia rilasciata dalla competente Prefettura ;

VISTA la certificazione della Camera di Commercio;

CONSIDERATO che può essere rilasciata la concessione sopra indicata per anni

6 (sei) decorrenti dalla data di stipula del presente atto e che il canone annuo

anticipato ammonta ad € 208,95 (euro duecentotto/95);

RITENUTO di rilasciare alla ditta TOTO S.p.A. COSTRUZIONI GENERALI con

sede legale a Chieti in Viale Abruzzo n° 410 , con numero di iscrizione al Registro

delle Imprese e codice fiscale 02208250692, la concessione per l'occupazione di

area del demanio fluviale per la realizzazione delle opere richieste.

DECRETA

Art. 1 Per i motivi espressi in premessa è assentita alla ditta TOTO S.p.A.

COSTRUZIONI GENERALI a titolo precario la concessione per l'occupazione

temporanea di area del demanio fluviale per la realizzazione delle opere di

attraversamento dei torrenti " Carbone " e "Mazzatore " nel comune di Cefalù e le

relative opere di protezione e salvaguardia;," così come evidenziato nel Nulla

Osta del Genio Civile di Palermo giusto protocollo n. 37413 del 29/05/2015.

Art. 2 La concessione viene rilasciata per anni 6 (sei) successivi e continui

decorrenti dalla data di stipula del presente atto , subordinatamente

all'osservanza delle condizioni contenute nel parere idraulico rilasciato da questo

Ufficio del Genio Civile di Palermo e verso il pagamento del canone annuo

anticipato di € 208,95 (euro duecentotto/95) da adeguarsi ai successivi

aggiornamenti ISTAT.

Art. 3 Il canone annuo di concessione dovrà essere versato in rate annuali

anticipate a partire dal 2015, (determinato secondo quanto stabilito dall'art. 4

della L. 21/12/1961, n.1501, aumentato come previsto dall'art. 14, comma 2, del

D.L. 02/10/1981, n. 546 e dall'art. 7 del D.M. 02/03/199, n. 258). Detto canone dovrà essere rivalutato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall' ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/12/1993, n. 537, così come richiamato dall'art. 19 della L.R. 27/04/1999, n. 10 e dovrà essere versato in rate annuali anticipate, e comunque entro il 30 maggio di ogni anno, mediante versamento su c/c postale n. 00302901 , intestato a "Cassiere Regione Siciliana - Unicredit S.p.A. - Ufficio Provinciale di Palermo" con espressa indicazione, in corrispondenza della causale, dei dati identificativi , la motivazione del versamento e il riferimento della pratica nonché la specifica evidenza della destinazione del versamento nel capitolo di entrata relativo n° 2622 - capo 22. .

Il bollettino di versamento in originale dovrà essere trasmesso, pena la decadenza del Decreto di Concessione , all'Ufficio del Genio Civile competente, entro il successivo 30 Giugno ,con nota di accompagnamento con l'indicazione della pratica di riferimento.

Art. 4 L'amministrazione regionale provvederà allo svincolo ed alla restituzione della cauzione all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'amministrazione stessa ed il Concessionario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla concessione e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili al concessionario, oppure a terzi per il fatto dei quali il Concessionario debba rispondere.

L'Amministrazione ha diritto di valersi dell'accennata cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Art. 5 Il bene viene concesso nello stato in cui si trova attualmente. Il

concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, e le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso esonerando l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente l'utilizzo del bene dato in concessione.

Art. 6 La ditta concessionaria, non dovrà produrre danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private e comunque in caso di piogge eccezionali, la stessa dovrà provvedere, senza preavviso da parte di quest'Ufficio, alla rimozione delle opere mobili che impediscono il deflusso delle acque. Oltre alle sopra esposte indicazioni, la ditta in questione è tenuta alla piena osservanza delle leggi e regolamenti sulle opere idrauliche.

Art. 7 Il concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, anche prima della scadenza, qualora il medesimo:

- a) abbia sub-concesso il bene, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;
- b) abbia mutato la destinazione del bene o, comunque ne abbia fatto un uso irregolare;
- c) si sia reso moroso nel pagamento del canone e dei servizi accessori a suo carico.

Art. 8 La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La revoca sarà comunicata al concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a revoca o decadenza della concessione, questo



Ufficio procederà allo sfratto in via amministrativa , ai sensi dell'art. 823, comma 2, e dell'art. 828, comma 2, del codice civile.

Art. 9 In caso di ritardato pagamento del canone saranno applicati gli interessi legali.

Art. 10 La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Art. 11 Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese senza richiedere o pretendere alcun risarcimento ed indennizzo per le spese sostenute, su richiesta del concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e al ripristino dell'area demaniale oggetto della Concessione, lasciando la stessa sgombera di materiali di risulta. In caso di inadempimento il concedente vi provvederà direttamente, addebitando la spesa al concessionario.

Art. 12 L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta, ed eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 13 La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi, è subordinata al possesso da parte del concessionario, di ogni autorizzazione prevista dalle normative vigenti in materia.

Art. 14 Il concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o le modifiche delle opere realizzate, che il concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Art. 15 Essendo il contratto stipulato per un tempo determinato, non occorrerà per porre termine alla Concessione, alcuna reciproca disdetta. Sarà cura però, del concessionario comunicare rinunzia al concedente.

Art. 16 Qualora il concessionario fosse interessato al rinnovo dell'atto, dovrà presentare istanza in bollo un anno prima della scadenza della concessione all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

Art. 17 Qualora la Prefettura segnalasse, in fase successiva al rilascio della concessione il venire meno dei requisiti di cui all'art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n° 159 e s.m.i., la concessione sarà annullata. Il concessionario si avrà comunque l'obbligo a ripristinare a suo carico e spese, i luoghi oggetto di concessione secondo le modificazioni effettuate e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente.

Art. 18 Sono fatti salvi tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione delle opere in argomento.

Art. 19 Per quanto non previsto nella presente Concessione, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Art. 20 Il concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 21 Tutte le spese inerenti la presente Concessione, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del concessionario.

Palermo, 13-02-2016

Il Dirigente dell' U.O. 2

(Dott.ssa Daniela Costa)

Daniela Costa

Il Dirigente Capo Servizio

(Ing. Manlio Munafò)

Manlio Munafò






Comune di Cefalù


Area Carbone (CO03)

ELENCO PARTICELLE ADIACENTI:


Part. 109, 146, 150, 151 e 152 del Foglio 20
Part. 78 e 79 del Foglio 33

LEGENDA


-  Letto torrente Carbone e affluenti
-  Strade pubbliche, piazze e piazzali
-  Particelle adiacenti
-  Aree impegnate da guadi e tombamenti
-  Opere da eseguire



M



ZONA 2 (Torrente Carbone)
AREA demaniale 2950 mq
AREA non demaniale 590 mq



Planimetria d'inquadratura
Scale 1:2000

Art. 16 Qualora il concessionario fosse interessato al rinnovo dell'atto, dovrà presentare istanza in bollo un anno prima della scadenza della concessione all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

Art. 17 Qualora la Prefettura segnalasse, in fase successiva al rilascio della concessione il venire meno dei requisiti di cui all'art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n° 159 e s.m.i., la concessione sarà annullata. Il concessionario si avrà comunque l'obbligo a ripristinare a suo carico e spese, i luoghi oggetto di concessione secondo le modificazioni effettuate e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente.

Art. 18 Sono fatti salvi tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione delle opere in argomento.

Art. 19 Per quanto non previsto nella presente Concessione, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.


Art. 20 Il concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 21 Tutte le spese inerenti la presente Concessione, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del concessionario.

Palermo, 13-02-2016


Il Dirigente dell' U.O. 2

(Dott.ssa Daniela Costa)




Il Dirigente Capo Servizio


(Ing. Manlio Munafò)




Comune di Cefalù

Area Carbone (CO03)





ZONA 2 (Torrente Carbone)
AREA demaniale 2950 mq
AREA non demaniale 590 mq



Planimetria di dettaglio

Scala 1:1000